



Legge Regionale 20 agosto 1987 n. 44

“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

A.1 Finalità e destinatari dei contributi previsti dalla legge regionale n. 44/87.

I contributi previsti dalla legge regionale n. 44/87 sono destinati agli interventi relativi agli edifici per il culto e a quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica di culto, appartenenti alle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione (art. 1, comma 3, legge cit.).

I finanziamenti previsti dalla legge regionale (sia quelli comunali sia quelli regionali) si riferiscono ad edifici per il culto, o connessi al culto, situati in Comuni della Regione del Veneto, anche se gli Enti religiosi appartengono a Diocesi che sconfinano dal relativo ambito territoriale.

Per “edifici per il culto”, si intendono quelli nei cui locali, in via istituzionale, vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli. A titolo di esempio, in tale categoria rientrano le chiese, le cappelle o analoghi edifici preposti alle celebrazioni delle confessioni religiose.

Per “edifici destinati allo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica del culto”, si intendono quegli edifici nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, sono comunque svolte, in via prevalente, attività connesse alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali edifici possono essere destinati all'alloggio del sacerdote, agli uffici parrocchiali, allo svolgimento dell'attività pastorale. Rientrano in tale categoria le canoniche, gli oratori, i patronati ecc... La connessione dell'attività svolta alla pratica di culto deve risultare non solo da un collegamento funzionale, ma anche dal fatto che tali attività sono svolte negli spazi adiacenti a chiese o comunque all'interno di un perimetro destinato alle Istituzioni religiose.

Sono finanziabili, infine, gli interventi su edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto (art. 3, comma 1, legge cit.).

Non rientrano negli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite da Enti religiosi, che non risultino connesse alla pratica del culto.

In conseguenza di quanto sopra, rimangono esclusi, per esempio, gli edifici destinati a scuole private di ogni genere, gli impianti sportivi, i cinema, i convitti, i pensionati, gli edifici destinati all'alloggio o dove comunque risulti svolta un'attività a scopo di lucro.

Per quanto riguarda infine le chiese e gli altri edifici religiosi dei quali non siano proprietari Enti religiosi, ma che risultino in proprietà o nella disponibilità di soggetti privati, gli stessi possono essere destinatari di finanziamenti, ai sensi della legge regionale 44/87, solo qualora venga dimostrato che l'edificio è effettivamente destinato alle funzioni religiose dei fedeli e non invece ad uso esclusivo o prevalentemente privato. In tal senso, non risulta sufficiente la dimostrazione che la chiesa o cappella sia aperta alle pubbliche funzioni religiose in occasione di particolari festività. Il privato è tenuto infatti a precisare le modalità di apertura al pubblico e di celebrazione di funzioni religiose pubbliche.

Per confessioni religiose organizzate, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, si intendono:

- la Chiesa cattolica, quale Ente Sovrano i cui rapporti con lo Stato Italiano sono disciplinati dal Concordato (art. 7 Costituzione), nelle sue articolazioni organizzative e gerarchiche (Parrocchie, Istituti religiosi, Curie diocesane e Patriarcato per quanto riguarda la realtà regionale);
- le Confessioni religiose organizzate, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929.

A.2 Soggetti abilitati alla presentazione delle domande di contributo.

Sulla base di quanto previsto dalla legge regionale, sono ammesse a presentare istanza di contributo le autorità competenti secondo l'ordinamento di ciascuna confessione religiosa (art. 2, comma 1 legge cit.).

Tali soggetti sono individuati, di norma, nei legali rappresentanti degli Enti ecclesiastici o delle confessioni religiose organizzate, proprietari delle chiese e degli edifici di culto oggetto degli interventi finanziabili.

Sono altresì ammessi a presentare istanza i legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici o delle confessioni religiose organizzate, titolari di altro diritto reale compatibile con l'intervento da realizzare (art. 11 D.P.R. 06.06.2001 n. 380) e sui quali gravano le spese dell'intervento.

Nel caso l'edificio di culto risulti in proprietà a persone giuridiche pubbliche, è ammesso a presentare istanza il legale rappresentante dell'Ente, precisando comunque che i Comuni non possono essere destinatari di contributi regionali in quanto sono tenuti essi stessi, in primo luogo, all'applicazione della legge 44/87 quali soggetti finanziatori degli interventi.

Qualora l'edificio di culto sia in proprietà di privati, nel caso in cui l'intervento sia considerato finanziabile ai sensi di quanto sopra indicato, la domanda di contributo va presentata dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale compatibile con l'intervento.

A.3 Termine per l'inizio dei lavori. Revoca dei contributi.

I contributi possono essere concessi anche per interventi già iniziati, purché non risultino terminati alla data di prima presentazione della richiesta di contributo al Comune o alla Regione.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 44/87, i contributi deliberati dal Comune e dalla Regione sono revocati qualora i lavori non siano iniziati entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi stessi.

Il termine decorre dalla data del provvedimento di assegnazione del contributo e può essere prorogato per causa di forza maggiore. In questo caso è onere del beneficiario richiedere, prima della scadenza, una proroga del termine, motivando la causa che non consente l'inizio tempestivo dei lavori.

I contributi sono revocati, con l'obbligo di restituzione dell'eventuale acconto, anche nel caso fosse accertato che i lavori rendicontati non sono quelli per i quali è stato richiesto ed ottenuto il finanziamento.

L'obbligo di restituzione del contributo comporta altresì la corresponsione degli interessi legali dal giorno dell'accreditamento delle somme e sino al termine stabilito per la restituzione.

Per quanto riguarda i contributi regionali, i lavori oggetto di finanziamento devono essere terminati e rendicontati entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione dello stesso.

A.4 Disposizioni finali.

Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono superate le precedenti impartite con la circolare n. 8 del 09.04.1999, approvata con D.G.R. n. 1024 del 30.03.1999, con riferimento alle richieste di contributo finanziate con i fondi previsti al Cap. 43050 a decorrere dall'Esercizio finanziario 2007.

A.5 Consulenza e collaborazione degli uffici regionali

Per gli aspetti di carattere amministrativo e procedurale, potranno essere richieste informazioni alla: Direzione Lavori Pubblici – Servizio Interventi Regionali e Infrastrutture - Ufficio Edilizia di Culto, Calle Priuli – Cannaregio, 99 - 30121 - VENEZIA (tel. 041-2792389 – fax. 041.2792256).

A.6 Informative ex art. 10 Legge 675/96

- L'utilizzo dei dati forniti in sede di presentazione della domanda di contributo ha come finalità la predisposizione della graduatoria prevista dal presente provvedimento.
- I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
- La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
- I dati non saranno comunicati a soggetti terzi.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'inserimento in graduatoria e la loro omissione comporta l'inammissibilità della domanda.
- Il titolare del trattamento è l'Ente Regione Veneto, Giunta Regionale.
- Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici.
- Spettano al richiedente del contributo tutti i diritti previsti dall'art. 13 della L. 675/96. Potranno essere pertanto richiesti al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco.